

## ORFANOTROFIO MASCHILE

Del Can. A. M. Di Francia

## "REGOLAMENTO PER L' AMMISSIONE DEGLI ORFANI"

1° ) Saranno ammessi all' Orfanotrofio orfani dagli anni 5 agli anni 9 non sorpassati, nati in Messina, nel Comune, o nella Provincia, e che siano privi d' ambo i genitori.

2° ) Per condizioni speciali, e quando siano provvedute intieramente le domande di orfani d' ambo i genitori, se ne ammettono di quelli che abbiano solo il padre; ma non se ne ammette di quelli che abbiano solamente la madre.

3° ) Un orfano, che abbia il padre, dev' essere presentato all' Istituto dallo stesso padre, e nel caso che questi sia legittimamente impedito, il ragazzo può essere presentato da altri, che assume responsabilità.

4° ) Se il bambino è orfano d' ambo i genitori, dev' essere presentato da chi assume responsabilità; e in tal caso l' Istituto nella rappresentanza della propria direzione, resta libero a richiedere o no che prima o dopo dell' ingresso del bambino, sia fatto un consiglio di famiglia innanzi al Pretore, e sia nominato un tutore di fiducia dell' Istituto.

5° ) Le ammissioni sono stabilite mediante il pagamento di £. 20 mensili, oltre £. 25 d' ingresso.

6° ) Per condizioni speciali di povertà dei parenti, o tutori, o presentatori, si ammettono a pagamento ridotto, ed anche gratis. In tal caso l' Istituto può richiedere analoghi certificati di povertà.

7° ) Invece della retta mensile, l' Istituto, prima di ricevere un bambino, può convenire coi parenti, o presentatori, per un pagamento a transatto, per una volta sola, come capitale a fondo perduto, non repetibile per nessuna causa prevista o imprevista, sia pure l' espulsione del ragazzo dopo breve tempo, per motivi ben visti ai superiori dell' Istituto.

8° ) Quando un orfano è ricevuto gratuitamente, o semigratuitamente, i parenti o i presentatori che abbiano una professione, o arte, o mestiere, debbono obbligarsi di compensare l' Istituto mediante il lavoro personale della loro professione, arte o mestiere, valutato fino al £. 20 mensili, detratti i pagamenti mensili, se ve ne siano stati stabiliti antecedentemente, ed eseguiti. Ove la richiesta del lavoro per parte della

Direzione non venga fatta mensilmente, in tal caso la richiesta non può eccedere in unica volta, in un anno, un lavoro computabile a lire sessanta. Alla consegna di ogni lavoro commissionato, la direzione rilascerà quietanza di cautela.

9° ) Siccome lo scopo per cui l' Istituto accetta un ragazzo non si è di alloggiarlo e alimentarlo per pochi anni, ma di educarlo e istruirlo fino alla maggiore età, in cui potrà darsi pane da sé onestamente, così si stabilisce come regola imprescindibile che l' orfano accettato nell' Istituto vi deve rimanere fino all' età di 21 anni compiuti, e fino da quel tempo i parenti, o il tutore, o i presentatori, si obbligano lasciarlo nell' Istituto, quindi, se poi lo richiedono per ragioni a loro ben viste, il Can. A. M. Di Francia, qualora non trova buone le dette ragioni, potrà legittimamente opporsi, e nel caso che i parenti, o tutori con mezzi legali costringano il Can. A. M. Di Francia a cedere il ragazzo, ora per allora si obbligano ad un indennizzo a vantaggio dell' Istituto con le seguenti norme:

a ) Se il ragazzo era stato accettato mediante il pagamento mensile di £. 20, i parenti o tutori, o presentatori che si ripigliano il ragazzo, debbono pagare all' Istituto una gratificazione di £. 100.

b ) Se il ragazzo era stato accettato gratuitamente o semigratuitamente, i parenti o tutori, o presentatori, aventi dritto legale a ripetere il ragazzo, dovranno indennizzare l' istituto per tutti i mesi o anni e anche giorni che il ragazzo è stato nell' Istituto fino alla somma di £. 20 mensili, detratti i pagamenti stabiliti ed eseguiti, e se la somma degli arretrati è inferiore a £. 100, a causa del poco tempo di dimora del ragazzo in detto Istituto, i pretendenti del ragazzo debbono elevare il pagamento a £. 100.

c ) Quando i parenti o presentatori, o tutori costringeranno il Can. A. M. Di Francia, a riconsegnare il ragazzo prima del compimento degli anni 21, si obbligano ai suddetti indennizzi per tutto il tempo, che il ragazzo è stato nell' Istituto; cioè dal primo giorno dell' ingresso al giorno della riconsegna del ragazzo, non ostante che prima l' avessero richiesto al Can. A. M. Di Francia, e questi si fosse negato, perchè già era stato stabilito il patto della dimora del ragazzo fino a 21 anno, e la direzione era nel suo diritto di negarsi.

10° ) Quando un giovane uscirà dall' Istituto, e dopo esservi stato gratuitamente o semigratuitamente, se i parenti o tutori, e chiunque avrà assunte le presenti obbligazioni, si troveranno in quel tempo, per prosperi eventi di fortuna, in agiata condizione, si obbligano di pagare allora, per tutto il tempo che il ragazzo è stato nell' Istituto, una indennità computabile alla ragione di £. 20 al mese, per tutti gli anni arretrati, detratti i pagamenti eseguiti, se ve ne siano stati.

11° ) Quantunque il ragazzo si riceve per dimorare nell' Istituto fino all' età di 21 anni, nondimeno l' istituto è sempre nel suo diritto di licenziarlo per motivi ben visti ai Superiori, e in tal caso i parenti non sono tenuti ad indennizzo alcuno.

12° ) Per l' accettazione di un orfano, l' Istituto, sempre nella rappresentanza della sua direzione, può richiedere dei garanti, oltre dei parenti, tutori e presentatori, e i garanti debbono firmare anch' essi le presenti obbligazioni.

13° ) Quando un alunno è presentato da più persone, queste s' intendono obbligate in solido per l' adempimento dalle presenti prescrizioni regolamentari.

14° ) Quando l' Istituto, per motivi ben visti alla Direzione, licenzia o temporaneamente, o definitivamente un alunno, i parenti, o tutori, o presentatori, restano obbligati di riaccettarselo immediatamente, senza opporvi difficoltà alcuna.

15° ) Ogni ragazzo che entra nell' Istituto, deve portare le carte, il letto, la biancheria, i vestiti, ed altri oggetti, a norma della nota qui stampata.

16° ) Se un ragazzo è ripigliato dai suoi parenti, o tutori ecc. o vi sia stato a pagamento o no, si restituisce il letto, ed altri oggetti solidi nello stato in cui allora si troveranno, con queste norme:

a ) A quelli che hanno corrisposto la retta mensile convenuta, e che siano dimorati nell' istituto fino a 21 anni.

b ) A quelli che usciti prima di 21 anno, soddisfano l' indennizzo dovuto, o usciti dopo 21 anno non siano rimasti in debito con l' istituto.

c ) A quelli che vengono licenziati dall' istituto.

Si intende però che a nessuno di questi verrà restituito il letto o altri oggetti che siano stati apprestati dai benefattori, perchè in tal caso restano per gli altri orfani da ricevere. In quanto alla biancheria non se ne restituisce quando è trascorso un tempo in cui la biancheria si suppone già consumata.

17° ) Non si cedono i bambini ai proprii parenti o tutori, o altri aventi diritto, in nessuna circostanza o festività, neanche per breve tempo. Nel caso di malattia grave dei parenti di 1° grado o nonni, il ragazzo visiterà qualche volta i parenti infermi, accompagnato da un Fratello dell' istituto. In tal caso l' istituto può richiedere un certificato medico. Nel caso di malattia del ragazzo, i parenti, o gli aventi diritto, possono avere il ragazzo in base a certificato del medico dell' istituto. In tal caso il ragazzo viene considerato come licenziato temporaneamente dall' istituto, il quale però resta nella sua facoltà di riaccettarlo o no. Se non lo riaccetta, il ragazzo ha diritto alla restituzione del letto e oggetti solidi, a norma dell' art. 15.

18° ) I parenti sono ammessi ordinariamente a vedere i ragazzi due volte al mese, cioè: la 1° e la 3° Domenica.

19° ) I parenti, o chi consegna un ragazzo, devono lasciare l' indirizzo della propria abitazione, e dare avviso dei mutamenti. In difetto delle loro obbligazioni, il domicilio s' intende costituito presso la Segreteria Comunale di Messina.

20° ) Non si ammettono giovinette estranee, siano anche cugine cugine, per vedere i ragazzi.

21° ) Tanto ai parenti, quanto ai visitatori nell' interno dell' istituto, è vietato tener discorsi disadatti all' indole o alla disciplina e regolamenti dell' istituto. E' lecito però di fare qualunque osservazione, a solo, con i Superiori. Parimenti si avverte che se i parenti, o gli aventi diritto, vogliono ritirarsi un ragazzo, non debbono dirlo allo stesso, ma da solo ai superiori.

22° ) Sul presente regolamento verrà formulato un Atto di obbligo secondo i patti che saranno stabiliti coi presentatori di orfani, il quale atto trascritto in carta bollata, sarà firmato da chi presenta un orfano, e se più d' uno lo presentano, debbono tutti solidalmente firmare la detta obbligazione, dichiarando di accettarla pienamente.

23° ) L' Istituto, nella rappresentanza della Direzione, può richiedere, a maggior garanzia, la stipulazione di un' obbligazione con l' intervento del Notaro, e può anche richiedere, a sua cautela cautela, una garanzia ipotecaria, quando sia possibile.

24° ) Le spese di questa obbligazione, o privata o pubblica, compresa la trascrizione dell' atto, e qualunque altra spesa, restano a carico dei parenti, o tutori o presentatori dei ragazzi.

25° ) Il Direttore può modificare il presente Regolamento, aggiungendo o togliendo patti e condizioni secondo le mutazioni dei tempi e delle circostanze, non chè i suggerimenti dell' esperienza. Però ogni modifica può valere, nei rapporti con gli obbligati, per gli orfani da accettare, non per quelli già accettati per cui è stato già sottoscritto atto d' obbligo.

Messina, Giugno 1906

IL DIRETTORE  
CANONICO ANNIBALE MARIA DI FRANCIA